

**REGOLAMENTO PER L' ACQUISIZIONE E GESTIONE  
DI SERVIZI E FORNITURE  
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

(approvato con deliberazione del Direttore Generale. N. 13 del 17.01.2024)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DEL PROCEDIMENTO

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ART. 5 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO

ART. 6 – ACQUISIZIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A € 5.000,00 (IVA ESCLUSA)

ART. 7 – ACQUISIZIONI DI IMPORTO TRA € 5.000,00 E € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)

ART. 8 - ACQUISIZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)

ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

ART. 10 – LETTERA DI INVITO

ART. 11 – GARANZIE

ART. 12 – MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 13 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

ART. 15 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 16 – SUBAPPALTO

ART. 17 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI  
FINANZIARI

ART. 18 – CONTRIBUTO ANAC

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

**ART. 1****OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione e gestione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 ss. del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici.
2. Il presente Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'Azienda Sociosanitaria Locale (ASL), applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, dalla programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.
3. L'azione dell'ASL si ispira ai principi fondamentali recati dagli artt. 1 ss. del Codice. Per quanto non previsto nel D. Lgs. 36/2023 sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile.
4. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi.
5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIAO (sezione prevenzione della corruzione), del codice di comportamento, dei patti di integrità, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
6. Gli acquisti di importo pari o superiore a 140.000,00 euro IVA esclusa, ovvero 5.000,00 euro per i beni informatici, comprese le adesioni alle convenzioni stipulate da Consip e gli acquisti sul mercato elettronico, sono espletati dalla SUAR, ai sensi della L.R. n. 2/2021, salve deroghe espresse all'effettuazione di autonome procedure di approvvigionamento da parte di questa ASL. In assenza di tale deroga, tali procedure non sono espletabili dall'Azienda. Pertanto l'Azienda Sociosanitaria Locale provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali regionali d'acquisto di cui sopra ovvero di Consip.
7. Per le tipologie di beni e servizi ivi previsti è comunque prioritario all'espletamento di autonoma procedura, anche se autorizzata/autorizzabile in deroga da Regione/SUAR, il ricorso a convenzioni di fornitura di altri soggetti aggregatori.
8. Per quanto riguarda gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, laddove autorizzati in deroga ai sensi della L.R. 2/2021, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari statali, nonché il presente Regolamento, per le parti applicabili.
9. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento aziendale.

10. Restano in capo alla ASL e per essa alle competenti strutture, nei limiti di cui sopra, le seguenti attività:

- verifica dei fabbisogni;
- rapporti con le Centrali d'acquisto per quanto di competenza;
- attivazione e gestione contratti di fornitura conseguenti alle gare unificate;
- assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;
- procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 euro e di importo superiore in caso di deroga regionale, predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra;
- emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, documenti di trasporto e fatture di qualunque importo per tutte le categorie merceologiche di competenza;
- gestione dei servizi interni a conduzione diretta;
- controllo amministrativo servizi in appalto e loro gestione.

## **ART. 2**

### **RESPONSABILE DEL PROGETTO E DEL PROCEDIMENTO**

1. La richiesta e la progettazione dell'acquisizione si informano al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, nonché al criterio di ottimizzazione delle risorse.
2. Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro IVA esclusa è espletata dalla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, ad eccezione dei servizi e forniture specifiche di altre Strutture Aziendali, che assumono pertanto la responsabilità del progetto per quanto di rispettiva competenza. Si applica l'allegato I.2 al Codice.
3. La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è, invece, espletata dalla Struttura richiedente il bene o il servizio, che riporta al responsabile del procedimento di cui al comma 2. La funzione di DEC non è rifiutabile.
4. Il direttore dell'esecuzione (DEC) è il titolare della Struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altra figura all'interno della stessa. In ogni caso per le tipologie indicate all'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice la funzione di DEC è assunta da Struttura diversa da quella del RUP.
5. Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip o SUAR, tenendo conto che in tale caso il RUP in sede esecutiva coincide, di regola, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti, tale figura viene individuata nell'ambito delle strutture elencate nei precedenti commi con i medesimi criteri.

## **ART. 3**

### **LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. I limiti di importo per gli acquisti c.d. *"sotto soglia di rilevanza comunitaria"*, da considerarsi IVA esclusa, sono disciplinati dall'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e, per l'anno 2023, sono i seguenti:
  - euro 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

- euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Gli importi di tali soglie sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Ogni singola procedura per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, disciplinata dal presente Regolamento è consentita in autonomia per tutti gli acquisti di importo inferiore a 140.000,00 euro e per importi fino alle sopra citate soglie di rilevanza comunitaria, qualora ne sussistano i presupposti giuridici ed in presenza di deroghe formalmente rilasciate alla A.S.L. 3 dalla Centrale di Acquisto regionale di riferimento.

3. E' vietato l'artificioso scorporo delle procedure per le fattispecie di che trattasi, operata al solo scopo di sottoporle alla disciplina di cui al presente Regolamento.

#### **ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente Regolamento può essere effettuato come meglio dettagliato negli articoli seguenti:

- a) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi pubblicati sul sito internet dell'ASL, con preavviso, di regola, di almeno 10 gg. solari rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione;
- b) a mezzo mercato elettronico (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto previsto per i casi particolari di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) a mezzo di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.

2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri e parametri determinati in sede di capitolato di gara.

3. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal Codice e, in particolare, per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera).

Il criterio del minor prezzo può essere, invece, utilizzato nei seguenti casi:

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. Non si ricorre obbligatoriamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):
- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
  - nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori alle soglie per l'affidamento diretto;
  - per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
  - nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all'ASL.
5. Il MEPA viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.
6. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.
7. Le previsioni di cui al punto precedente devono essere esplicitate nei capitolati di gara o nelle lettere di invito.

**ART. 5**  
**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE**  
**DI UN BANDO DI GARA**

1. L'acquisto di forniture di beni o servizi che, per le loro particolarità tecniche e/o per ragioni di esclusività commerciale, non siano suscettibili di essere poste in gara perché non qualitativamente comparabili o sostituibili da altre con caratteristiche analoghe, sarà effettuato mediante una procedura negoziata diretta senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Per le forniture di apparecchiature e materiali sanitari, dispositivi e farmaci rientranti nella casistica di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023, le richieste devono essere formulate ed asseverate così come previsto dalla procedura aziendale denominata "Acquisti in esclusiva" in vigore dal 27.09.2018.

**ART. 6**  
**ACQUISIZIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A € 5.000,00 (IVA ESCLUSA)**

1. L'acquisizione di forniture di beni e servizi non ricompresi in procedure di affidamento già in essere e di importo pari o inferiore a € 5.000,00 è consentita con autorizzazione diretta da parte del Direttore della struttura deputata all'acquisizione previa richiesta di almeno tre offerte economiche, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero di un solo preventivo contattando un unico operatore in caso di bene/servizio offerto in regime di esclusiva o in caso di estrema

urgenza dichiarata e motivata dal richiedente. L'acquisto in regime di esclusività deve necessariamente essere effettuato sulla base delle procedure aziendali vigenti, come specificato al punto 2 del precedente art. 5.

2. Con provvedimento autorizzatorio annuale:

- vengono individuate, - al fine di poter dare continuità all'acquisizione di beni e servizi rientranti nella fattispecie contemplata nel presente articolo - le voci di spesa corrispondenti alle categorie merceologiche e, conseguentemente, i conti economici su cui imputare i relativi costi;

- vengono determinati per le singole voci di spesa come sopra individuate, gli importi presunti per l'anno in corso, sulla base della spesa storica verificatasi nei precedenti esercizi contabili.

4. Il Direttore della struttura è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.

5. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione di apposita autorizzazione e con la trasmissione dell'ordinativo di fornitura all'operatore economico individuato.

#### **ART. 7**

#### **ACQUISIZIONI DI IMPORTO TRA € 5.000,00 E € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)**

1. L'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 140.000,00, è consentita con affidamento diretto da parte del Responsabile della Struttura deputata all'acquisizione, anche tramite MEPA o altra piattaforma elettronica, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

2. L'acquisto in regime di esclusività deve necessariamente essere effettuato sulla base delle procedure aziendali vigenti, come specificato al punto 2 del precedente art. 5.

3. Il Direttore della struttura è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.

4. Il contratto si perfeziona a mezzo di sottoscrizione e con lo scambio di corrispondenza commerciale, in via telematica, previa assunzione di determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura e salva eventuale stipula di scrittura privata.

#### **ART. 8**

#### **ACQUISIZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 140.000,00 (IVA ESCLUSA)**

1. L'acquisizione di beni e servizi per un importo superiore ad € 140.000,00 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata avviando una procedura concorsuale rivolta ad almeno cinque operatori economici qualificati nel settore di riferimento, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, preferibilmente tramite MEPA o altra piattaforma elettronica e fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali e regionali.

2. L'oggetto della fornitura, unitamente alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire, i criteri di affidamento, ed ogni altra condizione ritenuta utile alla formulazione dell'offerta, sono contenute nel capitolato di gara, mentre i requisiti richiesti al concorrente e le modalità di presentazione dell'offerta sono indicate nella lettera di invito. Qualora il bene e/o il servizio per sua natura non rivesta particolare complessità, gli elementi indicati nel precedente punto possono essere

contenuti nella sola lettera invito. Nel caso in cui il firmatario della lettera di invito sia il dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, la stessa – per economicità dell'azione amministrativa – può essere omessa.

3. In tutte le procedure l'esame delle offerte e della documentazione a corredo delle stesse, avviene in seduta pubblica, ad opera del Direttore della struttura complessa e/o del RUP, alla presenza di due dipendenti dell'ASL in qualità di testimoni.

4. Nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e nominata - su indicazione della Direzione Sanitaria e/o Sociosanitaria e/o Amministrativa e/o del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) a seconda della tipologia di bene o servizio oggetto di gara - con provvedimento adottato dalla Struttura preposta agli acquisti.

5. Nei casi di aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, previa valutazione di idoneità del bene o servizio richiesti, sulla base di schede tecniche e/o di campionatura degli articoli presentati, detta valutazione è affidata a tre esperti nello specifico settore, individuati, con nota della Direzione Sanitaria e/o Sociosanitaria e/o Amministrativa e/o del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) a seconda della tipologia di bene o servizio oggetto di gara.

6. L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche, unitamente all'esame delle stesse, è effettuata dalla S.C. Programmazione e gestione delle forniture.

3. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale, in via telematica, previa assunzione di determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura.

## **ART. 9 PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI**

1. L'attività di acquisizione di beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale da parte dell'ASL delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. L'elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento è divulgato preventivamente, di regola, tramite il sito internet dell'ASL allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse; gli operatori economici che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati. Il presente comma non si applica alle acquisizioni di cui agli articoli 6 e 7 se non in via di applicazione volontaria ovvero in casi particolari come utilizzo di fondi comunitari o simili.



**ART. 10  
LETTERA DI INVITO**

1. La lettera d'invito di cui all'art. 8 deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'acquisizione;
- b) caratteristiche tecniche e qualità del bene o servizio richiesto;
- c) modalità di fornitura o di esecuzione;
- d) termini di pagamento;
- e) termini e modalità di consegna;
- f) eventuali garanzie richieste;
- g) eventuali costi di manutenzione;
- h) eventuali penalità;
- i) casi di grave inadempimento;
- j) importo a base della richiesta di offerta;
- k) criterio di aggiudicazione;
- l) richiesta delle attestazioni con le quali il fornitore dichiara di uniformarsi alle condizioni previste dagli artt. 94 e segg. del vigente Codice dei Contratti, alle condizioni previste dalla normativa sulla prevenzione della corruzione, sulla tutela dei dati personali e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici;
- m) termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente.

**ART. 11  
GARANZIE**

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie a corredo dell'offerta e definitive, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

**ART. 12  
MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e, in tale caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tale circostanza deve essere stabilita nei documenti di gara iniziali.

2. Il contratto può altresì essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, per sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale e ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.



## **ART. 13 ESECUZIONE DEL CONTRATTO**


1. L'aggiudicatario deve eseguire la fornitura nella quantità occorrente all'Azienda, durante il periodo stabilito, nei tempi e luoghi indicati.
2. Nell'esecuzione della fornitura e nella consegna dei materiali, l'aggiudicatario ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme prescritte per la buona conservazione delle merci e di ogni norma di carattere anti infortunistico esistente.
3. Per qualunque fatto connesso a quanto sopra, l'aggiudicatario è obbligato al risarcimento di eventuali danni.
4. Le forniture non conformi alle caratteristiche prescritte dal contratto sono restituite, con motivazione scritta, dall'Azienda, con l'onere a carico del fornitore di sostituirle con altre rispondenti alle clausole contrattuali o di capitolato di gara.

## **ART. 14 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

1. L'esecuzione dei contratti si informa al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione/fornitura o eventualmente a collaudo, secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, da parte delle diverse Strutture competenti, come individuate ai sensi dell'art. 2. Si applica l'allegato II.14 del Codice.
2. L'attestazione di regolare esecuzione deve essere trasmessa alla Struttura che ha espletato la procedura di affidamento ovvero, se diversa, alla Struttura titolare del capitolo di spesa per la conseguente liquidazione della fattura e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.
3. L'Azienda provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia, fatte salve le vigenti disposizioni normative e/o contrattuali in relazione alla risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore.

## **ART. 15 DURATA DEI CONTRATTI**

1. I contratti di affidamento di servizi e quelli a somministrazione periodica sono attivati per la durata prevista dalla documentazione di gara (capitolato di gara/lettera invito). La durata può essere modificata esclusivamente se espressamente previsto nei documenti di gara o, in caso di procedure esperite a livello centralizzato, nelle more di aggiudicazione dei soggetti aggregatori. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli per l'Asl 3. Nessun contratto potrà, comunque, essere prorogato oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza di riferimento.
2. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga previste dall'art. 120 del vigente Codice dei Contratti



e, in particolare:

- art. 120 comma 10: nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali a prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante;
- art. 120 comma 11: in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **ART. 16 SUBAPPALTO**

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'ASL e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

## **ART. 17 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'avvio della procedura concorsuale la S.C. Programmazione e gestione delle forniture provvede all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) secondo le disposizioni vigenti emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

2. Il C.I.G. dovrà essere riportato su tutti i documenti di gara.

3. L'aggiudicatario dovrà fornire inoltre gli estremi identificativi relativi al proprio conto corrente dedicato o ad altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 1 – art. 3 – della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento degli operatori economici dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. e le coordinate bancarie sulle quali effettuare i pagamenti.

## **ART. 18 CONTRIBUTO ANAC**

1. La stazione appaltante ASL e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.

2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

**ART. 19  
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'ASL 3 e resta permanentemente pubblicato sul sito internet aziendale - [www.asl3.liguria.it](http://www.asl3.liguria.it) - Sezione "Amministrazione trasparente" – Bandi di gara e contratti – Regolamenti.

2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentale statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.

3. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 565 del 27/07/2016.

4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente Regolamento o del D. Lgs. 36/2023 a partire dal 01/07/2023. L'esecuzione dei contratti derivanti dall'applicazione della previgente normativa è disciplinata, per la parte residua, dal presente Regolamento.

5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.